

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 29 gennaio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Calzolaio, Cennamo, Cicu, Cima, Cirielli, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Michelini, Molgora, Naro, Nesi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzi, Rizzo, Rotondi, Santagata, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Calzolaio, Cennamo, Cicu, Cima, Cirielli, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat,

Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Michelini, Molgora, Naro, Nesi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzi, Rizzo, Rotondi, Santagata, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 gennaio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUCCHESI: « Disposizioni per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di complemento delle Forze armate in congedo assoluto » (4646);

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni per la tutela dei minori nelle pubbliche manifestazioni » (4647);

MASSIDA: « Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre » (4648);

RICCIO: « Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato » (4649);

DI TEODORO: « Disposizioni per assicurare la continuità dell'insegnamento nelle scuole elementari » (4650);

CÈ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di dissesto finanziario del gruppo Parmalat » (4651);

RONCHI ed altri: « Istituzione del Garante per la famiglia » (4652).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GERARDO BIANCO e RONDONI: « Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione » (4289) *Parere della V Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MENIA ed altri: « Modifiche allo Statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta in materia di diritto di voto » (4425) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DEIANA ed altri: « Disposizioni per l'esposizione nelle scuole pubbliche statali dei principi fondamentali della Costituzione italiana » (4449) *Parere delle Commissioni V e VII.*

*II Commissione (Giustizia):*

FALANGA e IANNUCILLI: « Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'assistenza familiare e al codice civile in materia di doveri familiari e di indegnità a succedere » (4519) *Parere delle Commissioni I e XII;*

FRANCESCA MARTINI: « Modifica all'articolo 162 del codice civile, in materia di introduzione dei patti prematrimoniali » (4563) *Parere della I Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Disposizioni in materia di prostituzione » (4591) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 409 del codice di procedura penale, in materia di notificazione del decreto di archiviazione alla persona sottoposta alle indagini » (4631) *Parere della I Commissione.*

*IX Commissione (Trasporti):*

DE LAURENTIIS ed altri: « Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale » (4358) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

POLLEDRI ed altri: « Introduzione della denominazione di "pane tradizionale nazionale di alta qualità" nella produzione e commercializzazione del pane » (4117) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VASCON: « Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in materia di utilizzazione di traccianti nel latte e nel latte in polvere » (4573) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Comunicazione di una nomina ministeriale.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 26 gennaio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Silvano GUARISO a componente del consiglio di amministrazione della società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tale comunicazione è trasmessa alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richiesta di un parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003 n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), q)* e *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura (331).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 marzo 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 19 febbraio 2004.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D)*

**(A.C. 310 ed abb.-D – Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI  
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 3184 con le proposte di legge abbinata, aventi ad oggetto norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emana-zione del testo unico della radiotelevisione, approvati in un testo unificato dalla Camera e successivamente approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

a seguito del rinvio la legge in oggetto, con modifiche, è all'esame dell'Aula con l'Atto Camera 310-E;

il Presidente della Repubblica, con il messaggio indicato, ha chiesto una nuova deliberazione sulla legge, sottolineando la necessità della sua compatibilità con la sentenza della Corte Costituzionale

n. 466 del 20 novembre 2002, per la quale la situazione di fatto esistente « non garantisce l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli »imperativi« ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia », di modo che dalla sentenza discende « che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione »;

il Presidente della Repubblica, nel messaggio alle Camere, ha altresì richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988, per la quale costituisce un imperativo la necessità di garantire « il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione » e la sentenza n. 420 del 1994, per la quale è indispensabile l'adozione di « un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti »;

la normativa comunitaria in materia di comunicazione elettronica, cui deve

uniformarsi la legislazione nazionale, nel dettare la disciplina organica dell'intero settore delle comunicazioni, ha previsto che l'allocatione e l'assegnazione delle frequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (direttiva quadro 2002/21/CE, articolo 9; direttiva autorizzazioni 2002/20/CE, articolo 7; direttiva concorrenza 2002/77/CE, articolo 4);

l'Atto Camera in oggetto si pone in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 21 e 41 della Costituzione, ribaditi costantemente dalla Corte Costituzionale, oltre che con la normativa comunitaria, nelle parti in cui non garantisce il pluralismo e la concorrenza;

in particolare, l'articolo 23, comma 5, nel prevedere che la licenza di operatore di rete sia rilasciata su domanda ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva e sulla base di un generale assentimento, realizza un meccanismo — così come previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 23, che assegna le frequenze agli attuali operatori televisivi in tecnica analogica e, nello stesso tempo, consente agli stessi di ottenere a richiesta le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre — il cui risultato è quello di bloccare ulteriormente l'attuale assetto duopolistico del settore, pregiudicando anche il futuro sviluppo della tecnica di trasmissione digitale;

in sostanza il meccanismo legislativo delineato, lungi da costituire, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale richiamate nel messaggio presidenziale, la condizione per costituire l'arricchimento del pluralismo prima del futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre, non solo solidifica e rende irreversibile l'attuale duopolio, ma pregiudica le stesse possibilità di pluralismo affidate alla tecnica digitale futura;

la cristallizzazione della attuale situazione di fatto, negatrice del pluralismo e della concorrenza, e la prospettiva che

ne consegue di consolidamento del duopolio, anche nel futuro, si pongono altresì in palese violazione delle richiamate direttive comunitarie, che prescrivono appunto, per il conferimento delle frequenze delle licenze e delle autorizzazioni, criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori, proporzionati e soprattutto idonei ad impedire le posizioni di fatto di monopolio e duopolio;

anche con le modifiche apportate agli articoli 2 e 15, il cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni », nel comprendere più mercati tra loro eterogenei ed in parte neppure contigui, costituisce un aggregato di prodotti e di servizi di natura diversa, non suscettibile di valutazione o di obiettivo anti-*trust*: in particolare in tale aggregato non potrà mai identificarsi un mercato rilevante, così come inteso dalla consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria (per la quale il mercato rilevante comprende tutti quei prodotti o servizi che siano sostituibili non soltanto in termini di caratteristiche tecnologiche, ma soprattutto in relazione alla loro capacità di soddisfare, allo stesso modo, le preferenze dei consumatori);

di conseguenza non si potrà mai accertare in capo ad un soggetto l'effettiva costituzione di una posizione dominante e, dunque, la disposizione di cui all'articolo 15, con il limite dei ricavi non superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del settore integrato della comunicazione, inserita a tutela del mercato e della concorrenza, ancora una volta, non garantisce né pluralismo né concorrenza;

del tutto inutile, ai fini della garanzia del pluralismo e della tutela della concorrenza, è la riaffermazione del divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 15, poiché il successivo comma 5 e infine l'articolo 28, comma 1, lettera f), svuotano di contenuto la tutela che si afferma di realizzare: l'uno infatti sopprime l'inciso dell'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31

luglio 1997 n. 249, ove si fa riferimento ai criteri per l'accertamento delle posizioni dominanti, l'altro sopprime direttamente l'articolo 2, commi 1 e 8, della stessa legge, laddove si sancisce appunto il divieto di posizioni dominanti;

l'intrigo legislativo in sostanza, da una parte è apparente riaffermazione del divieto di posizione dominante, dall'altra, nel sopprimere i criteri per l'accertamento e il divieto stesso di posizioni dominanti, impedisce all'Autorità garante delle comunicazioni l'esercizio concreto dei poteri in tema di prevenzione e rimozione di queste posizioni;

l'articolo 25, comma 4, inoltre, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni dettate per la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, rinvia, per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorità garante, all'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede testualmente che « in ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni » e dunque, poiché il tempo per il rilascio o per il rinnovo assorbe tutto l'anno 2004 e parte del 2005, è del tutto evidente la conservazione dell'attuale situazione di violazione del pluralismo e della concorrenza, realizzando una ulteriore proroga dello stato di fatto del tutto elusivo delle pronunce della Corte Costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.

**n. 2.** Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Cusumano, Pecoraro Scanio, Intini, Rizzo, Soda, Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca, Giulietti, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Russo Spina, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana, Bulgarelli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 3184 e le proposte di legge abbinata, aventi ad oggetto norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI — radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emana-zione del testo unico della radiotelevisione, approvati in un testo unificato dalla Camera e successivamente approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

il Presidente della Repubblica, nel messaggio alle Camere, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988, per la quale costituisce un obbligo la necessità di garantire « il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione » e la sentenza n. 420 del 1994 per la quale è necessaria l'adozione di « un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti »;

il Presidente della Repubblica, con tale atto, ha inoltre chiesto la riformulazione della legge, sottolineando la necessità della sua compatibilità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, per la quale la situazione di fatto esistente « non garantisce l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli »imperativi« ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia », di modo che dalla sentenza discende « che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione »;

l'Atto Camera che viene proposto si pone in contrasto con i principi costituzionali degli articoli 21 e 41 della Costituzione, ribaditi costantemente dalla Corte costituzionale, oltre che con la normativa comunitaria, nelle parti in cui non garantisce il pluralismo e la concorrenza;

con le modifiche apportate agli articoli 2 e 15, il cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni », nel definire più mercati tra loro diversi ed in parte neppure vicini, costituisce un concentrato di prodotti e di servizi di natura diversa, che sfugge a qualsiasi valutazione *anti-trust*. Tale concentrato non potrà mai identificare un mercato rilevante, così come si intende dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Così non si potrà mai accertare la effettiva costituzione di una posizione dominante e la disposizione di cui all'articolo 15, con il limite dei ricavi non superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del settore integrato della comunicazione, inserita a tutela del mercato e della concorrenza, ancora una volta, non garantisce né pluralismo né concorrenza,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.

**n. 3.** Giordano, Violante, Castagnetti, Boato, Cusumano, Pecoraro Scanio, Intini, Rizzo, Russo Spina, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana, Soda, Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca, Giulietti, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Bulgarelli.

La Camera,

premessi che:

il messaggio del Presidente della Repubblica, con cui il 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rimesso alle Camere il disegno di legge n. 3184 con le proposte di legge abbinata, approvati, in un testo unificato,

ha richiesto una nuova deliberazione in correlazione, vincolante, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con i principi della giurisprudenza costituzionale, incompatibilità che permangono nel testo in esame;

nel messaggio del 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica, come già affermato nel messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha ribadito il principio del pluralismo come valore costituzionale essenziale e preminente, in riferimento agli articoli 21 e 41 della Costituzione che informano e qualificano il principio di concessione delle frequenze nel sistema televisivo;

i principi costituzionali fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale riconoscono — come è stato nella sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988 — che una nuova disciplina normativa non possa ritenere garantito il principio del pluralismo qualora tuteli prevalentemente gli equilibri già consolidati nel sistema televisivo e delle comunicazioni fra polo pubblico e polo privato;

in ordine alle risorse ed alle disposizioni in materia pubblicitaria, la ridefinizione dei ricavi e l'ulteriore definizione del sistema integrato delle comunicazioni non corrispondono ai criteri con cui è stata qualificata, nel messaggio del Presidente della Repubblica, la richiesta di una nuova deliberazione in ordine alla formazione di posizioni dominanti ed al principio di omogeneità che informa le direttive comunitarie in materia;

le disposizioni del provvedimento in esame confliggono con le direttive comunitarie (la direttiva 2002/21/CE e le quattro direttive conseguenti) relative al nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in particolare in ordine all'individuazione dei

mercati rilevanti di prodotti e servizi e di imprese che dispongano di un « significativo potere di mercato », secondo la definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva sopra citata;

tali principi di trasparenza e di equilibrio restano disattesi, nel provvedimento in esame, in riferimento alla concentrazione di mezzi finanziari nel sistema televisivo, ai poteri di accertamento e di divieto attribuiti all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni in ordine a posizioni lesive dei principi di trasparenza e concorrenza nell'assetto del sistema televisivo conseguentemente allo sviluppo della tecnica e delle reti di trasmissione digitale terrestre, che, secondo le modalità previste nel provvedimento, presenta gravi ostacoli strutturali all'accesso di nuovi soggetti, al di là della cessazione del regime transitorio;

nel provvedimento in esame restano sostanzialmente inosservati i rilievi del Presidente della Repubblica in merito alle disposizioni relative al problema della raccolta pubblicitaria ed ai vincoli costi-

tuzionali di tutela delle fonti di finanziamento della stampa, richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985;

in particolare, nella sentenza n. 231 del 1985 la Corte ha qualificato l'introduzione di limiti al controllo del mercato e delle risorse del mercato pubblicitario, con « il fine di utilità sociale cui è vincolata la discrezionalità legislativa in materia »,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.

**n. 4.** Boato, Violante, Castagnetti, Giordano, Cusumano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Soda, Bulgarelli, Rognoni, Mastella, Di Gioia, Panattoni, Grignaffini, Duca, Giulietti, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Acquarone, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana, Mazzuca Poggiolini, Damiani, Collè.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 - Partecipazione di gruppi bancari nazionali al capitale di Banca d'Italia)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

i recenti gravi dissesti finanziari del gruppo Cirio e del gruppo Parmalat hanno colpito centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori, che avevano acquistato sul mercato azioni e *bond* obbligazionari delle due società quotate, spesso orientando le proprie decisioni di acquisto sulla base di *report* di banche, analisti finanziari, revisori dei conti ed enti di vigilanza e di certificazione dei bilanci, che nulla lasciavano trapelare circa lo stato di solidità degli emittenti;

simili *report* hanno, invece, spesso occultato, o comunque sono stati incapaci di rivelare, come sta emergendo dalle inchieste in corso, clamorose falsificazioni contabili e di bilancio, ingenti esposizioni debitorie, disinvolute operazioni finanziarie finalizzate alla distrazione di fondi e così via;

in questo contesto appare ancora non chiarita la diretta responsabilità di primari istituti di credito nazionali ed internazionali operanti in Italia, dal momento che gli inquirenti stanno delineando un complesso intreccio di solidarietà truffaldine, che coinvolgerebbe le banche stesse;

i principali enti pubblici di vigilanza, quali la Banca d'Italia e la Consob, sono apparsi del tutto inadeguati a svolgere

un'effettiva azione di tutela preventiva del pubblico risparmio, mostrando la profonda necessità di una rivisitazione sistematica di competenze, attribuzioni e poteri sanzionatori, ispettivi e di controllo;

alla luce di quanto esposto, appare particolarmente grave la notizia riportata da un noto quotidiano nazionale, secondo cui la Banca d'Italia sarebbe partecipata per una quota del 25 per cento circa da alcuni grandi gruppi bancari nazionali, quali Unicredit, Capitalia, Banca Intesa e via dicendo —:

se tale notizia corrisponda a verità;

se, asseverato ciò, il Governo non ritenga contrario a tutti i principi di una corretta divisione dei ruoli tra controllore e controllato un simile stato di cose;

se, di conseguenza, il Governo intenda assumere al riguardo idonee iniziative normative, anche alla luce della discussione in atto sulla complessiva riforma delle autorità di vigilanza e controllo.

(2-01043) « Di Teodoro, Azzolini, Bertolini, Campa, Cossiga, Deodato, Didonè, Fratta Pasini, Daniele Galli, Garagnani, Leccisi, Lo Presti, Mondello, Nan, Nuvoli, Pinto, Antonio Russo, Santori, Savo, Scherini, Schmidt, Sterpa, Verro, Vitali, Zanetta, Gioacchino Alfano, Licastro Scardino, Mauro, Palmieri, Paoletti Tangheroni, Ricciuti ».

(21 gennaio 2004)

**(Sezione 2 – Attuazione della normativa di legge concernente l'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

prosegue la vendita del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti previdenziali, che vede coinvolti migliaia di inquilini su tutto il territorio nazionale;

dalle denunce di molti potenziali acquirenti risulterebbe elusa da parte degli istituti preposti alla vendita l'applicazione dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001, ulteriormente riaffermato dall'articolo 3, comma 134, della legge finanziaria per il 2004, che prevede la rideterminazione dei prezzi degli alloggi soggetti a cartolarizzazione almeno al 2001, a patto che gli inquilini abbiano espresso la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001;

sembrerebbe, infatti, che molti inquilini si ritrovino ad acquistare l'immobile ad un prezzo fortemente maggiorato rispetto alla quota ed alle condizioni vigenti nel 2001, con incrementi che oscillano tra il 30 e il 60 per cento sul prezzo concordato;

nella sola città di Roma sono più di 80.000 le famiglie e migliaia le piccole attività artigianali coinvolte dalla vendita del patrimonio immobiliare;

parrebbero proseguire le procedure di vendita anche per gli alloggi liberi degli enti, nonostante il fatto che il comune di Roma e la regione Lazio, in conformità con quanto previsto dal dispositivo di legge, che dà la possibilità agli enti locali di acquisire il patrimonio degli enti previdenziali, più volte abbiano manifestato la volontà di destinare questi appartamenti liberi ed inoptati alle migliaia di famiglie romane in precarietà abitativa;

non sembrerebbe esserci stata alcuna risposta positiva del Governo e della Scip a tali richieste formulate dagli enti locali;

tutto questo parrebbe gravemente lesivo delle garanzie e della tutela dei cittadini che vivono negli alloggi di proprietà degli enti previdenziali, specialmente perché si porrebbe in palese violazione di un diritto stabilito per legge e contribuirebbe ad incrementare la speculazione finanziaria nelle procedure di vendita –:

se non intenda:

a) garantire e vigilare affinché si proceda all'alienazione degli immobili degli enti ripristinando la trasparenza ed il rispetto delle norme e delle leggi vigenti dello Stato da parte degli istituti preposti alla vendita, affinché i cittadini possano vedersi riconosciuto il diritto all'equità e all'abitazione;

b) emanare immediatamente direttive alla Scip, all'agenzia del territorio e agli enti previdenziali, affinché sia applicato integralmente quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001, così come riaffermato dalla legge finanziaria per il 2004;

c) adoperarsi affinché si possa rispondere alla richiesta degli enti locali di affrontare la grave condizione delle famiglie, che hanno difficoltà nel reperire alloggi a prezzi sostenibili attraverso l'acquisto degli alloggi liberi degli enti previdenziali.

(2-01048) « Giachetti, Boccia, Bindi, Bottino, Castagnetti, Delbono, Duilio, Fioroni, Franceschini, Frigato, Gentiloni Silveri, Letta, Lusetti, Mantini, Marcora, Micheli, Molinari, Morgando, Pinza, Piscitello, Pistelli, Reduzzi, Rocchi, Ruggieri, Rusconi, Rutelli, Sinisi, Soro, Stradiotto, Tanoni, Tuccillo, Bimbi, Carra, Ciani, Milana, Mosella, Pasetto, Volpini ».

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 3 – Incidente occorso il 26 gennaio 2004 ad un cacciabombardiere F-16 al largo della città di Trapani)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

il giorno 26 gennaio 2004, nei pressi dell'isola di Levanzo (arcipelago delle Egadi), al largo della città di Trapani, è precipitato in mare, alle 19,10, un potente cacciabombardiere F-16, denominato *Fighting Falcon*, in dotazione al 37o stormo della base dell'aeronautica di stanza a Trapani;

negli ultimi 15 anni, nella stessa zona aerea, sono occorsi altri cinque gravi incidenti, nonostante la rinomata professionalità dei nostri piloti e delle nostre forze aeree:

1) nel 1988 un aereo precipitava in fase di atterraggio all'interno dell'aeroporto di Birgi, provocando la morte del maggiore Vidale e del sergente Montagna;

2) il 13 giugno 1989 il sottotenente Provvidenti Parsi precipitava in mare con il suo F-104 mentre sorvolava la Sicilia, dinanzi alle coste di Marsala;

3) il 7 agosto 1990 un F-104 del 37o stormo è precipitato in contrada Ranieri Cesarò, provincia di Messina, durante un volo di trasferimento, provocando la morte del tenente Falco;

4) il 12 novembre 1996 un F-104 precipitava in mare a circa due miglia dalla base di Birgi; in questa occasione il pilota, il capitano Trimarchi, pur lanciandosi con il paracadute non riusciva comunque a salvarsi, essendo stato ritrovato il suo corpo due giorni dopo a circa dieci metri dalla carlinga dell'aereo;

5) infine, il 15 aprile 1997 il tenente Faedo precipitava in mare con il suo

F-104 a circa 35 miglia dalla base di Birgi, divenendo il sesto pilota a perire nella stessa zona aerea in oggetto –:

quale sia stata la ragione di quest'ultimo grave incidente e la dinamica dello stesso, atteso che esso ha sfiorato di trasformarsi in tragedia per i militari a bordo e per la popolazione civile delle isole di Favignana e Levanzo, nonché della stessa città di Trapani;

quale sia il grado di efficienza e sicurezza dei velivoli acquistati recentemente dagli Stati Uniti da parte dell'aeronautica.

(2-01049)

« Craxi, Boato ».

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 4 – Iniziative per rafforzare i controlli sul livello dei prezzi al consumo)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

nel giugno del 2003 è stato costituito il comitato tecnico per il monitoraggio dei prezzi, meglio noto come « osservatorio dei prezzi », che avrebbe dovuto realizzare un controllo dell'intera filiera e un modello econometrico per valutare l'evoluzione dei prezzi nel futuro;

il comitato avrebbe dovuto fornire al consumatore la possibilità di acquisire informazioni sul livello dei prezzi e all'amministrazione pubblica la possibilità di avere uno strumento di riferimento per conoscere meglio la realtà e l'evoluzione dei prezzi in tutto il territorio nazionale;

il comitato avrebbe dovuto promuovere, altresì, forme di consultazione permanente con i rappresentanti delle varie categorie economiche interessate, per prevenire e gestire situazioni anomale di aumento dei prezzi;

gli effetti conseguenti all'introduzione dell'euro sul livello dei prezzi al consumo hanno suscitato, in questi ultimi giorni, numerose polemiche, che hanno visto coinvolti numerosi esponenti della maggioranza e dell'opposizione;

fino al 31 luglio 2002 era operante presso il ministero dell'economia e delle finanze il comitato euro, istituito nel 1996, per il coordinamento di tutte le problematiche correlate all'introduzione dell'euro;

le aree di competenza della polizia annonaria prevedono interventi riguardanti il commercio su area privata (negozi di generi alimentari e non alimentari), il commercio su area pubblica (ad esempio, i mercati rionali, le fiere comunali, i chioschi fissi e mobili), i pubblici esercizi (*bar*, ristoranti, alberghi, autorimesse, sale giochi), i locali di pubblico spettacolo (discoteche, manifestazioni all'aperto) e, pertanto, anche il controllo di anomalie nell'aumento dei beni esitati;

sono sempre più numerose le manifestazioni spontanee di protesta da parte dei cittadini che vedono eroso il loro potere di acquisto —:

quali siano i dati in possesso del Governo che riguardano l'azione dell'osservatorio dei prezzi;

quali iniziative intendano adottare per rafforzare i controlli sul livello dei prezzi al consumo;

se non ritengano insufficiente l'azione di monitoraggio e di controllo svolta dalla polizia annonaria;

se siano a conoscenza, ed eventualmente quali siano stati, di interventi svolti dal comitato euro, in merito al controllo e alla repressione delle speculazioni sui prezzi al consumo conseguenti all'introduzione dell'euro, nel corso della sua attività;

se non ritengano opportuno adottare le opportune iniziative affinché sia esteso al 2004 l'obbligo per i commercianti di apporre sui prodotti in vendita la conversione in lire dei prezzi esposti in euro.

(2-01046) « Giuseppe Gianni, D'Agrò, Degenaro, Volontè ».

(27 gennaio 2004)